



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

RICERCA

DOCUMENTO DI RICERCA

IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO A OMOLOGAZIONE ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL CORRETTIVO

Francesco Grieco

AREA DI DELEGA CNDCEC

**Gestione della crisi d'impresa e
procedure concorsuali**

CONSIGLIERI DELEGATI

Cristina Marrone
Pierpaolo Sanna

AREA DI DELEGA FNC-RICERCA

Giuridica

CONSIGLIERI DELEGATI

Giuseppe Tedesco
Massimo Da Re
Francesca Biondelli
Cosimo Damiano Latorre
Claudia Luigia Murgia

24 GIUGNO 2025



Composizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Presidente

Elbano de Nuccio

Vice Presidente

Antonio Repaci

Consigliere Segretario

Giovanna Greco

Consigliere Tesoriere

Salvatore Regalbuto

Consiglieri

Gianluca Ancarani

Marina Andreatta

Cristina Bertinelli

Aldo Campo

Rosa D'Angiolella

Michele de Taroni

Fabrizio Escheri

Gian Luca Galletti

Cristina Marrone

Maurizio Masini

Pasquale Mazza

David Moro

Elia Quintili

Pierpaolo Sanna

Liliana Smargiassi

Gabriella Viggiano

Giuseppe Venneri

Collegio dei revisori

Presidente

Rosanna Marotta

Componenti

Maura Rosano

Sergio Ceccotti



Composizione della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Consiglio di gestione

Presidente

Antonio Tuccillo

Vice Presidente

Giuseppe Tedesco

Consigliere Segretario

Andrea Manna

Consigliere Tesoriere

Massimo Da Re

Consiglieri

Francesca Biondelli

Antonia Coppola

Cosimo Damiano Latorre

Claudia Luigia Murgia

Antonio Soldani

Collegio dei revisori

Presidente

Rosario Giorgio Costa

Componenti

Ettore Lacopo

Antonio Mele



Sommario

1. INTRODUZIONE	1
2. I PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PER L'ACCESSO AL PRO	3
3. LA DOMANDA DI ACCESSO AL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO AD OMOLOGAZIONE	5
4. LA FIGURA E I COMPITI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE NEL PRO	8
5. IL PROFESSIONISTA INDIPENDENTE: REQUISITI PER LA NOMINA E CONTENUTO DELL'ATTESTAZIONE	12
6. IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO A OMOLOGAZIONE E LA SUA POSSIBILE FINALITÀ (SOLO DI CONTINUITÀ AZIENDALE O, ANCHE, LIQUIDATORIA?): UNA QUESTIONE SPINOSA	16



1. Introduzione*

Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (d'ora in poi Pro) è un istituto che non era stato previsto dall'originario impianto del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d'ora innanzi CCII) di cui al d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dato che è stato introdotto dal d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1023 (d'ora in poi, Direttiva *Insolvency*)¹ – (al Capo I *bis* del Titolo IV) e successivamente modificato dal d.lgs. n. 136 del 13 settembre 2024 (d'ora in poi, decreto correttivo)² entrato in vigore il 28 settembre 2024.

La collocazione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione fra gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 2, comma 1, lett. m)-*bis* CCII³ riflette l'esigenza di dare attuazione alla Direttiva *Insolvency*, non solo secondo quanto prescritto dall'art. 11, par. 1, che richiama l'art. 9 «Adozione del piano di ristrutturazione», il quale al sesto comma così recita «Il piano di ristrutturazione è adottato dalla parti interessate purché in ciascuna classe sia ottenuta la maggioranza dell'importo dei crediti o degli interessi», ma anche dall'art. 10 ove è stabilito che l'omologazione, che il legislatore comunitario esclude nel caso in cui il piano sia approvato da tutte le classi, è comunque richiesta se: i) vi sono parti interessate dissenzienti (creditori e soci) sui cui diritti incide il piano; ii) il piano prevede nuovi finanziamenti perché il nuovo debito grava sull'attivo dell'impresa in ristrutturazione; iii) il piano prevede la perdita di oltre il 25% della forza lavoro.

Occorre, a tal proposito, puntualizzare che il nostro legislatore, avendo previsto l'omologazione, tanto per il Pro, quanto per il concordato preventivo, non ha preso in considerazione l'ipotesi ammessa dalla Direttiva *Insolvency* che escludeva il controllo dell'autorità giudiziaria se il piano fosse stato approvato da tutte le classi.

A tal riguardo, è stato affermato che la scelta effettuata dal nostro legislatore non può considerarsi in contrasto con la Direttiva «perché il consenso di tutte le classi non esclude che vi siano parti interessate dissenzienti, nel qual caso l'omologazione è comunque necessaria, e perché l'art. 9, par. 5, richiede comunque il controllo dei criteri di formazione delle classi da parte del giudice, controllo

*Francesco Grieco è Professore Straordinario di diritto commerciale -Università LUM G. Degennaro e docente a.c. di diritto delle crisi d'Impresa - Università Luiss G. Carli.

¹ Si tratta della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

² Si tratta del decreto recante disposizioni integrative e correttive al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; trattasi di secondo correttivo e non di terzo poiché il primo correttivo riguarda il d.lgs. 147/2020, mentre il d.lgs. 83/2022 non è da considerarsi come un provvedimento di correzione poiché ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva *Insolvency*.

³ Secondo tale disposizione sono da considerarsi strumenti di regolazione della crisi «le misure, gli accordi e le procedure, diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata, volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi».



che è facoltà, ma non obbligo di ogni Stato membro anticipare ad una fase anteriore al giudizio di omologazione»⁴.

Possono fare accesso al Pro le imprese commerciali non rientranti nei parametri sanciti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII⁵; lo strumento può considerarsi innovativo soprattutto perché consente al debitore di derogare a tre principi concorsuali tradizionali e cioè: i) il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, ii) la responsabilità illimitata del debitore art. 2740 c.c., iii) la *par condicio creditorum* ex art. 2741 c.c.

Riguardo alla possibilità che il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione possa prevedere una deroga ai principi sanciti dagli artt. 2740 e 2741 c.c., è bene precisare che il trattamento differenziato dei creditori è giustificato dalla possibilità di suddividerli in classi diverse⁶, operazione quest'ultima che consente una differenziazione del trattamento⁷.

La dottrina ha cercato di individuare gli aspetti che accomunano il Pro tanto rispetto agli strumenti di regolazione della crisi di nuovo conio, quanto rispetto a quelli propri della tradizione concorsualistica⁸, ma la scelta di collocare tale strumento in una posizione intermedia fra gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa e il concordato preventivo è apparsa una soluzione eccessivamente sbrigativa, sostenuta prevalentemente dai primi commentatori⁹ dell'istituto, tanto da essere stata successivamente smentita¹⁰.

Infatti, negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61 CCII), l'estensione degli effetti nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenendo conto dell'omogeneità di posizione giuridica e interessi economici, non avviene *sic et simpliciter* ma richiede la presenza delle seguenti condizioni e cioè: i) che l'accordo abbia carattere non liquidatorio prevedendo la prosecuzione dell'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'art. 84 [(art. 61 comma 2, lett. b)]; ii) che i crediti dei creditori aderenti alla categoria rappresentino almeno il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria (art. 61, comma 2,

⁴ L. PANZANI, *Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione*, in www.ristrutturazioniaziedali.ilcaso.it, 26 agosto 2022, 7.

⁵ Ai sensi di tale disposizione sono considerate imprese minori quelle che presentano congiuntamente i seguenti requisiti: "1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348".

⁶ L'art. 9, comma 4, della Direttiva *Insolvency* invita gli Stati membri a trattare le parti interessate in classi distinte «che rispecchiano una sufficiente comunanza di interessi, basata su criteri verificabili, a norma del diritto nazionale. Come minimo, i creditori garantiti e non garantiti vanno trattati in classi distinte ai fini dell'adozione del piano di ristrutturazione».

⁷ G. BOZZA, *Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione*, 7 giugno 2022, in www.dirittodellacrisi.it.

⁸ L. PANZANI, *Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione*, op.cit.

⁹ M. FABIANI, *L'avvio del codice della crisi*, in dirittodellacrisi.it, 5 maggio 2022, 10 ss.; F. PLATANIA, *Piano di ristrutturazione soggetto ad omologa*, in ilfallimentarista.it, aprile 2022.

¹⁰ S. AMBROSINI, *Sub art. 64-bis, in Commentario breve alle leggi su crisi d'impresa e di insolvenza*, 2023, 456 ss.; G. BOZZA, *Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione*, op.cit.



lett. c)¹¹; iii) che i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti degli accordi possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto a quanto riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione (art. 61, comma 2, lett. d); iv) che il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo (art. 61, comma 2, lett. e).

Per quanto riguarda, invece, gli elementi che differenziano il Pro rispetto al concordato in continuità aziendale l'assenza di un richiamo della disciplina prevista dall'art. 64-bis CCII al comma terzo dell'art. 84 CCII, comporta che nel Pro non è necessario riconoscere a ogni creditore un'utilità individuata in modo specifico e valutabile economicamente.

Il Pro, pertanto, come strumento preventivo dell'insolvenza, si colloca nell'ambito di un contesto normativo radicalmente innovato che consente all'imprenditore in difficoltà un approccio proporzionale alla crisi, e in ciò adeguandosi alla volontà del legislatore comunitario che ha voluto considerare la liquidazione giudiziale come rimedio estremo e, per contro, ha enfatizzato la ristrutturazione dell'impresa e la conservazione della continuità aziendale nella prospettiva di preservare la gestione dell'impresa in capo all'imprenditore in difficoltà¹².

Infine, il decreto correttivo, con l'inserimento del comma 1-bis all'art. 64-bis CCII, ha previsto, anche, per tale strumento la possibilità del debitore di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori. La possibilità riconosciuta al debitore di fruire del pagamento parziale o dilazionato dei debiti fiscali e contributivi colma il precedente vuoto normativo che costituiva un limite insuperabile che rendeva poco attrattiva questa procedura¹³.

2. I presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso al Pro

Nella selezione di uno strumento di regolazione della crisi e, dunque, anche in caso di accesso al Pro, è indispensabile valutare il parametro soggettivo e oggettivo e quindi: i) la natura dell'imprenditore nonché ii) le caratteristiche dello stato di difficoltà.

¹¹ Se il debitore ha avuto accesso alla composizione negoziata, ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. b) la percentuale del 75% «è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto o se la domanda di omologazione è proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'art. 17, comma 8».

¹² E. RICCIARDELLO, *Il piano di ristrutturazione omologato: un caso di concorrenza sleale tra istituti*, in www.ristrutturazioniaziedali.ilcaso.it, 12 settembre 2023, 4 4.

¹³ Sul tema vedasi: F. GRIECO, *Il Cram Down e la transazione fiscale negli strumenti di regolazione della crisi alla luce del correttivo: sarà vera gloria?* in www.ristrutturazioniaziedali.ilcaso.it, 28 settembre 2024; A.M. MANCO, *La transazione fiscale nel Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione*, in www.dirittoellacrisi.it, 24 ottobre 2024



I presupposti per l'accesso al Pro coincidono con quelli per l'accesso al concordato preventivo in ragione della convertibilità fra i due istituti prevista dall'art. 64-*quater* CCII.

Come accennato, la possibilità di avvalersi di tale procedura è riconosciuta, come sancito dal primo comma dell'art. 64-*bis* CCII, al solo imprenditore commerciale sopra soglia assoggettabile a liquidazione giudiziale e quindi a colui «che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d)».

La lettera della norma stabilisce inequivocabilmente che la possibilità di accedere al Pro è preclusa sia all'imprenditore minore sia all'imprenditore agricolo (il primo può richiedere solo l'accesso al concordato minore, mentre il secondo anche agli accordi di ristrutturazione del debito).

Riguardo alla identificazione degli imprenditori, il codice della crisi, al fine di stabilire a quali strumenti di regolazione costoro possano accedere, effettua una distinzione fra:

- *imprenditore commerciale*, ossia colui che è obbligato all'iscrizione nel registro delle imprese e che esercita le attività elencate dall'art. 2195 c.c. (attività industriale, attività intermedia nella circolazione dei beni, attività di trasporto, attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie alle precedenti) o che comunque eserciti un'attività diversa da quella agricola;
- *imprenditore agricolo* e cioè colui che, ai sensi dell'art. 2135 c.c., esercita attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse;
- *imprenditore minore* ossia quello la cui impresa presenti congiuntamente i tre requisiti elencati dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII.

In pratica, pertanto, nel sistema delineato dal codice della crisi, l'impresa commerciale (sopra soglia e non minore) può ricorrere o essere assoggettata a tutti gli istituti che vengono disciplinati dallo stesso codice, mentre l'impresa agricola e quella minore subiscono limitazioni, essendo sottratte alla liquidazione giudiziale e non potendo accedere al concordato preventivo e al Pro, ma restando assoggettabili alla liquidazione controllata e al concordato minore (e, l'imprenditore agricolo, anche agli accordi di ristrutturazione del debito); transitando o meno dalla composizione negoziata che può determinare l'apertura degli sbocchi previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 25-*quater* CCII¹⁴ (tra i quali figura, anche, il concordato semplificato liquidatorio *ex art 25-sexies*)¹⁵.

Per quanto concerne, invece, il presupposto oggettivo per l'accesso al Pro, questo coincide con lo stato di crisi o di insolvenza alla luce della definizione fornita dall'art. 2, comma 1, lett. a) e b) CCII¹⁶.

¹⁴ S. PACCHI, *La scelta dello strumento di regolazione della crisi*, in www.ristrutturazioniaziedali.ilcaso.it, 4 marzo 2024, 10 ss.

¹⁵ Riguardo alla possibilità riconosciuta all'imprenditore agricolo di accedere anche ad altri strumenti di regolazione della crisi è doveroso precisare che egli può accedere i) ai sensi dell'art. 56 CCII al piano attestato di risanamento, ii) ai sensi dell'art. 57 CCII agli accordi di ristrutturazione dei debiti solo se sopra-soglia e in stato di crisi o di insolvenza, iii) alle procedure stragiudiziali come la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (artt. 12 e ss. CCII) e iv) alla convenzione di moratoria (art. 62 CCII).

¹⁶ Per stato di crisi, secondo la definizione fornita dalla norma citata nel testo, si intende «lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi»; invece, per stato di insolvenza si intende «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni».



Pertanto, l'insolvenza non irreversibile non rappresenta un impedimento alla ristrutturazione, a condizione però che l'azienda sia ancora in grado di gestire le proprie attività in condizione di equilibrio finanziario¹⁷.

Gli elementi tipologici del Pro, che contraddistinguono tale strumento di regolazione della crisi conferendogli caratteristiche diverse rispetto al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione, possono essere così cristallizzati:

- i) possibilità esclusiva di prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa obbligatoria suddivisione degli stessi in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, distribuendo il valore generato dal piano, anche, in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione;
- ii) necessità che il piano sia approvato dall'unanimità delle classi (senza le deroghe previste dal secondo comma dell'art. 112 CCII). Nel Pro, infatti, la verifica della corretta formazione delle classi rappresenta una condizione di ammissibilità della domanda;
- iii) assenza di spossessamento attenuato del debitore, il quale conserva la gestione totalitaria (ordinaria e straordinaria) dell'impresa;
- iv) obbligo di riservare ai creditori dissenzienti un trattamento quantomeno equivalente a quello che riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale;
- v) inderogabilità dell'obbligo di soddisfacimento dei dipendenti assistiti da privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c. che devono essere soddisfatti integralmente entro trenta giorni dall'omologazione.

Si ribadisce che nel Pro l'unanimità delle classi opera a prescindere dal fatto che il piano possa prevedere o meno regole distributive in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., anche perché, a tal proposito, il dettato normativo non pone eccezioni di sorta.

3. La domanda di accesso al Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione

Il debitore (imprenditore commerciale sopra-soglia) che decida di presentare domanda di accesso al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione deve farlo con l'osservanza delle forme previste dall'art. 40 CCII, dinanzi al tribunale in composizione collegiale territorialmente competente, e cioè il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali come sancito dal secondo comma dell'art. 27 CCII¹⁸.

¹⁷ S. PACCHI, *La scelta dello strumento di regolazione della crisi*, op. cit., 13.

¹⁸ Cass. civ., 9 aprile 2025, n. 9371, per cui: «Il luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, con gli artt. 27-28 CCII, è divenuto il riferimento per fondare la competenza territoriale inderogabile del foro concorsuale, stabilendone così quale sia il tribunale abilitato all'apertura ovvero alla trattazione della richiesta di accesso agli strumenti regolativi di cui agli artt. 40-41 CCII, secondo una nozione di pluralità dei relativi indici che ben può essere desunta dalla giurisprudenza della CGUE ai sensi dell'art. 3, Reg. UE n. 848/2015. Se ciò che rileva è dunque il luogo in cui il debitore gestisce i suoi



La domanda va proposta con ricorso che deve essere indirizzata, come testé detto, al tribunale competente con l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della medesima domanda e delle conclusioni e deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura.

Per quanto riguarda le società (tutte indistintamente), la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, e quindi anche la domanda di accesso al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, deve essere approvata e sottoscritta dagli amministratori ai sensi dell'art. 120-bis CCII¹⁹.

Il terzo comma dell'art. 40 CCII stabilisce che la domanda del debitore, entro il giorno successivo a quello del deposito, venga comunicata dal cancelliere al registro delle imprese e, nel momento in cui sia stata effettuata la richiesta di misure protettive, *“il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione”*.

Con il ricorso introduttivo, come previsto dall'art. 39, commi 1 e 2, CCII, il debitore in caso di domanda completa, ossia di domanda corredata dal piano e dalla proposta, deve depositare una serie di documenti²⁰.

Il debitore, oltre a poter presentare una domanda piena, ossia corredata dalla proposta e dal piano, unitamente alla documentazione prevista dai primi due commi dell'art. 39 CCII, può decidere anche di presentare una domanda con riserva (c.d. domanda in bianco o prenotativa) ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), CCII depositando la documentazione richiesta dal terzo comma dell'art. 39 CCII²¹ e riservandosi di presentare proposta e piano.

In tal caso, il Tribunale pronuncia decreto con il quale fisserà un termine compreso fra i trenta ed i sessanta giorni (termine prorogabile di ulteriori sessanta giorni su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi «comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi») per

interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi, il dubbio va risolto conferendo prevalenza alla sede legale rispetto al COMI e comunque avendo riguardo al momento dell'atto introduttivo adottato dal debitore», in *Procedure concorsuali e crisi d'impresa*, 2025, 5, 590.

¹⁹ F. GRIECO, *Il ruolo degli amministratori nella gestione della crisi ex art. 120-bis CCII*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, on line, maggio, 2025.

²⁰ In particolare, il debitore deve depositare «le scritture contabili e fiscali obbligatorie; la dichiarazione dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata; le dichiarazioni Irap e le dichiarazioni annuali Iva relative ai medesimi periodi; i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata con periodicità mensile; uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti; una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale; una relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano».

²¹ Come si esprime l'art. 39, comma 3, CCII: «Il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera a)».



la presentazione di proposta e piano²². Con lo stesso decreto, il tribunale adotterà i provvedimenti previsti dall'art. 44 CCII fra i quali figura anche la nomina del commissario giudiziale che dovrà riferire al tribunale del compimento di atti in frode ai creditori, ovvero su ogni altro atto o condotta del debitore che possa pregiudicare una soluzione della crisi²³.

La possibilità del debitore di presentare una domanda in bianco, riservandosi di presentare entro il termine stabilito dal tribunale appena menzionato la proposta e il piano, almeno fino all'avvento del decreto correttivo, lasciava irrisolta la questione del regime applicabile agli atti di straordinaria amministrazione adottati durante tale arco temporale.

In tal caso, il debitore, potendo ancora scegliere uno strumento alternativo rispetto al Pro, non era assoggettato agli obblighi previsti dal sesto comma dell'art. 64-*bis*²⁴; la scelta del legislatore di escludere, dal rinvio previsto al secondo comma dell'art. 64-*bis* CCII, il richiamo, anche, alle disposizioni contenute al primo comma dell'art. 46 produceva l'effetto di non consentire al debitore, che avesse deciso di far precedere il piano di ristrutturazione dalla domanda con riserva, di poter beneficiare dei vantaggi che scaturivano dalla gestione dell'impresa senza spossessamento²⁵.

Quest'ultima norma, infatti, relativamente al concordato preventivo stabilisce che, dopo il deposito della domanda di accesso, il debitore può compiere gli atti di straordinaria amministrazione solo se autorizzato dal tribunale e, in difetto di autorizzazione, gli atti sono inefficaci.

Con l'entrata in vigore del decreto correttivo la questione è stata definitivamente risolta tramite l'inserimento dei commi 1-*bis*, 1-*ter*, e 1-*quater* all'art. 44 CCII, che chiariscono la disciplina applicabile agli atti di straordinaria amministrazione in caso di domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi con riserva.

In tal caso, il debitore ha due possibilità, dalle quali discendono effetti sul regime applicabile agli atti di straordinaria amministrazione alla luce di quanto previsto dai commi 1-*bis* ed 1-*quater* dall'art. 44, CCII, in quanto egli:

- i) se decide di presentare una domanda in bianco, senza depositare un progetto di regolazione della crisi, dalla data del deposito della domanda e sino alla scadenza del termine previsto dall'art. 44, comma 1, lett. a) (termine ricompreso fra trenta e sessanta giorni), si producono gli effetti di cui all'art. 46 CCII, in base al rinvio a quest'ultima norma previsto dal nuovo comma

²² L. PANZANI, *Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (P.R.O.)*, in *Crisi d'impresa e procedure concorsuali*, O. CAGNASSO - L. PANZANI (diretto da), tomo I, II edizione formato digitale, 2025, 1579, l'autore precisa che «L'art. 44 del codice, sensibilmente modificato dal nuovo decreto correttivo, prevede infatti che il tribunale fissi il termine compreso tra trenta e sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione accompagnato dalla documentazione prevista dall'art. 39, commi 1 e 2. Il termine è prorogabile fino a ulteriori sessanta giorni su istanza del debitore ed in presenza di giustificati motivi, che il nuovo testo dell'art. 44 richiede siano comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza».

²³ F. GRIECO, *Il nuovo ruolo del commissario giudiziale nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Rivista Corte dei Conti*, 2024, I, 30 ss.

²⁴ Il sesto comma dell'art. 64-*bis* CCII impone all'imprenditore di informare, per iscritto e preventivamente, il commissario giudiziale del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti non coerenti con il piano.

²⁵ F. GRIECO, *La deroga alla par condicio nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione*, Giuffrè, 2025, 103 ss.



1-bis dell'art. 44, con la conseguenza che per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione è obbligato a chiedere l'autorizzazione del tribunale e gli atti compiuti senza autorizzazione sono inefficaci²⁶;

- ii) se, invece, unitamente alla domanda con riserva presenta un progetto di regolazione della crisi redatto in conformità alle disposizioni che disciplinano lo strumento prescelto (art. 44, comma 1-quater CCII), potrà godere – per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione – del regime autorizzativo più favorevole previsto per il Pro. A tal riguardo, è stato opportunamente precisato che tale effetto non è automatico, poiché la norma prevede che il debitore «può chiedere di giovare» del regime più favorevole e l'espressione utilizzata dal legislatore lascia presupporre un provvedimento in tal senso del tribunale²⁷.

4. La figura e i compiti del commissario giudiziale nel Pro

Il commissario giudiziale esercita un ruolo di grande rilevanza nell'ambito del codice della crisi, poiché tale organo viene nominato in vari strumenti di regolazione della crisi, con modalità e compiti differenti, come gli accordi di ristrutturazione del debito, il concordato preventivo, il Pro. Inoltre, nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi il commissario giudiziale è chiamato a svolgere non solo funzioni di vigilanza, ma anche la gestione diretta dell'impresa nella fase c.d. osservativa, qualora il tribunale lo ritenga opportuno²⁸.

La prima constatazione che deve essere effettuata riguarda il fatto che la nomina del commissario giudiziale è divenuta obbligatoria in caso di domanda c.d. in bianco o con riserva, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. b), a differenza di quanto previsto, invece, dall'art. 161 l.f. che al sesto comma stabiliva che il tribunale poteva nominarlo senza, pertanto, imporne l'obbligo.

La scelta compiuta dal legislatore, di prevedere l'obbligo di nomina del commissario giudiziale in caso di domanda con riserva, «si lega all'esigenza di assicurare un controllo permanente ed effettivo anche nella fase di progettazione della soluzione negoziale, presidiando il diritto dei creditori di rimanere costantemente edotti sull'evoluzione del percorso intrapreso e su eventuali abusi del debitore»²⁹.

Nell'ambito del Pro, in ragione del fatto che l'imprenditore subisce uno spossessamento attenuato, conservando la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, il commissario giudiziale esercita un ruolo rilevante poiché svolge un'attività di verifica sugli atti dell'imprenditore medesimo³⁰.

²⁶ L. PANZANI, *Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (P.R.O.)*, op. cit., 1580.

²⁷ L. PANZANI, *Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (P.R.O.)*, op. cit., 1581.

²⁸ F. GRIECO, *Il nuovo ruolo del commissario giudiziale nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, op. cit., 30 ss. Sui compiti dei professionisti della crisi di impresa, FNC - CNDCEC, *I professionisti nella crisi d'impresa e nelle funzioni giudiziarie, Albi ed elenchi*, a cura di C. BAUCO ed E. DE MEDIO, maggio 2025, 1.4. e ss.

²⁹ L. DE SIMONE, *L'accesso "con riserva" al procedimento unitario*, in www.dirittoellacrisi.it, 7 ottobre 2022.

³⁰ R. RUOCCO - A. TURCHI, *Il ruolo del commissario giudiziale nel PRO: un tentativo di analisi differenziale con il concordato preventivo*, in *Ius Crisi d'Impresa*, 2 gennaio 2025.



La nomina obbligatoria del commissario giudiziale, nella domanda con riserva, si rivela funzionale al fatto che egli deve riferire al tribunale il compimento di eventuali atti in frode ai creditori non dichiarati nella domanda, salvo il caso della scelta preventiva di cui al citato art. 44, comma 1-*quater* CCII; l'obbligo informativo gravante sul commissario, inoltre, si estende ad ogni altra circostanza o condotta del debitore in grado di compromettere la soluzione efficace della crisi.

L'obbligo di nomina del commissario giudiziale, nella domanda con riserva, si evince, inoltre, dal tenore del comma primo della lett. c) dell'art. 44 CCII il quale, quando fa riferimento agli obblighi informativi, prevede che il procedimento si svolga «sotto la vigilanza del commissario giudiziale».

In questo periodo, il commissario giudiziale vigila sull'adempimento degli obblighi informativi – «anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della domanda e del piano» [(art. 44, comma 1, lett. c) CCII)] – e può segnalare quei comportamenti che giustificano la revoca del provvedimento di concessione dei termini [(adottati ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a)] in caso di domanda in bianco e quindi verifica: i) il compimento da parte del debitore di atti di frode ai creditori o di ogni altra circostanza o condotta del debitore tale da pregiudicare la soluzione efficace della crisi (art. 44 comma 1, lett. b); ii) nonché la grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lett. c), art. 44 CCII.

In questa fase, emergono le differenze che sussistono fra la disciplina del Pro e quella del concordato preventivo per le seguenti ragioni.

Nella proposta piena di Pro, l'imprenditore conserva la gestione totalitaria dell'impresa che deve essere orientata, come previsto dal quinto comma dell'art. 64-*bis* CCII «nel prevalente interesse dei creditori». Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti compiuti dal debitore non coerenti con il piano devono essere segnalati al commissario giudiziale, al pari di quanto accade nella composizione negoziata ove l'imprenditore informa preventivamente e per iscritto l'esperto del compimento degli atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non siano coerenti rispetto alle trattative e alle prospettive di risanamento (art. 21, comma 2, CCII).

Il commissario giudiziale, una volta ricevuta l'informativa da parte del debitore, se ritiene che l'atto arrechi pregiudizio ai creditori o non sia conforme al piano, è obbligato a segnalarlo all'organo amministrativo e, se nominato, all'organo di controllo. La *ratio* di tale disposizione è quella di cercare di dissuadere il debitore dal compimento dell'atto. Se, malgrado la segnalazione, il debitore ritiene di compiere l'atto, il commissario giudiziale lo comunica «immediatamente» al tribunale per l'apertura del procedimento di revoca (art. 64-*bis*, comma 6, CCII).

È evidente, pertanto, che le conseguenze alle quali si espone il debitore in caso di mancata ottemperanza delle indicazioni del commissario giudiziale sono sicuramente più gravi nel Pro rispetto a quelle previste nella composizione negoziata, ove l'esperto si limita ad annotare il dissenso nel Registro delle Imprese e, tale annotazione, avrà solo conseguenze sulla reputazione del debitore (art. 21, comma 4, CCII) ed eventualmente sulle azioni revocatorie da esperire in caso di liquidazione giudiziale; invece, nel Pro – dall'informativa del commissario giudiziale al tribunale –



scaturisce il procedimento per la revoca dall'ammissione alla procedura e, se sono state presentate istanze in tal senso, l'apertura della liquidazione giudiziale.

Nel concordato preventivo, si attua anche il c.d. spossessamento attenuato, poiché l'imprenditore conserva la gestione ordinaria dell'impresa, ma, tuttavia, gli atti di straordinaria amministrazione sono inefficaci *ab origine* se non sono stati preventivamente autorizzati dal tribunale (dal deposito della domanda e fino al decreto di apertura ex art. 47 CCII) o dal giudice delegato (dal decreto di apertura sino all'omologazione). Dal raffronto delle discipline, si evince chiaramente, pertanto, che nel Pro gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal debitore non sono inefficaci, ma lo diventano solo quando il commissario giudiziale, se ritiene che l'atto possa arrecare pregiudizio ai creditori o non si dimostra coerente con il piano, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo e se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto dal debitore, sussistono i presupposti per la conseguente informazione al tribunale che potrà disporre la revoca dalla procedura³¹.

Se il tribunale pronuncia la revoca degli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal debitore, appare ragionevole ritenere che tali atti diventino inefficaci e in virtù della revoca, al pari di quanto accade in caso di diniego di omologazione del Pro, gli atti in questione non godono dell'effetto esonerativo previsto dall'art. 166, comma 3, lett. e), CCII³².

In realtà, non sono soggetti all'azione revocatoria, come previsto dalla norma appena citata, «gli atti, i pagamenti e le garanzie sui beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-bis omologato»; pertanto, godono dell'effetto esonerativo esclusivamente gli atti compiuti dal debitore in esecuzione del piano omologato, mentre restano esclusi da tale effetto gli atti compiuti nel periodo compreso tra la domanda di accesso al Pro e il provvedimento di omologazione.

Per quanto riguarda, invece, il ruolo del commissario giudiziale – nella fase di ammissione al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione – il quarto comma dell'art. 64-bis CCII dispone che il tribunale, dopo la presentazione della proposta, pronuncia decreto con il quale «a) valutata la ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina un giudice delegato al procedimento e nomina oppure conferma il commissario giudiziale; b) adotta i provvedimenti di cui all'art. 47, comma 2, lettere c) e d)».

Il quarto comma dell'art. 64-bis CCII disciplina nel Pro quanto stabilito dall'art. 47, comma 1, CCII per l'apertura del concordato preventivo; tuttavia – a differenza di quest'ultima disposizione – non prevede l'acquisizione del parere del commissario giudiziale³³. Non è di immediata comprensione

³¹ D. PORTINARO, *Il ruolo del commissario giudiziale nel Pro: un tentativo di analisi differenziale con il concordato preventivo*, in *Ius Crisi d'Impresa*, 2 gennaio 2025.

³² R. RUOCCO - A. TURCHI, *Il ruolo del commissario giudiziale nel PRO: un tentativo di analisi differenziale con il concordato preventivo*, op. cit.

³³ Riguardo alla valutazione della ritualità della proposta che il tribunale compie ai sensi del quarto comma dell'art. 64-bis si segnala: Tribunale di Monza sez. III, 28 febbraio 2024, per il quale: «Nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, i termini "ritualità" e "ammissibilità" devono ritenersi sinonimi, nel senso di demandare al tribunale il controllo di legalità formale della proposta, controllo che coinvolge altresì l'esame della completezza e coerenza dell'attestazione, condizione per l'accesso al piano, ma soprattutto strumento di valutazione della non manifesta



se tale omissione sia riconducibile a un difetto di coordinamento oppure a una precisa scelta del legislatore. Tuttavia, a parere dello scrivente, la scelta compiuta dal legislatore – nel momento in cui non prevede l'acquisizione del parere del commissario giudiziale – risulta essere alquanto singolare dato che, anche, nel Pro devono essere valutati, come chiarito dalla dottrina, i requisiti del piano della non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati in uno scenario liquidatorio «o della non manifesta inidoneità della proposta del debitore alla soddisfazione dei creditori in caso di continuità aziendale [...]»³⁴.

La questione dell'importanza del parere del commissario giudiziale, in fase di ammissione, è stata affrontata dalla giurisprudenza di merito nell'ambito di alcuni decreti di ammissione ove si legge che «il commissario giudiziale ha rilasciato un parere positivo in merito all'ammissibilità della proposta [...] avendone riscontrata una fattibilità *prima facie* dell'annesso piano che, ai sensi dell'art. 7 CCII, non appare manifestamente adeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati»³⁵.

Non può ignorarsi, a parere di chi scrive, che è proprio durante la fase di ammissione al Pro che il procedimento per l'accesso a tale strumento attraversa la fase più critica, in quanto occorre valutare una questione di primaria importanza come quella della corretta formazione delle classi, soprattutto per verificare che non vi sia stata una premeditata composizione non omogenea al solo fine di ottenere la maggioranza in ciascuna classe³⁶.

Pertanto, il parere del commissario giudiziale, nel momento che precede l'ammissione al Pro, servirebbe per valutare non solo la non manifesta inattendibilità del piano, ma anche la corretta formazione delle classi.

In realtà, alla luce del fatto che nulla dispone la norma a tal riguardo³⁷ i decreti di ammissione di dei tribunali prima presi in considerazione dimostrano che è necessario, se non addirittura indispensabile, che il commissario giudiziale supporti il tribunale nella valutazione dei criteri di formazione delle classi. E ancora, la rilevanza del peso delle valutazioni che tale organo compie si evince, anche, durante l'espletamento delle operazioni di voto: infatti, il settimo comma dell'art. 64-bis CCII stabilisce che le operazioni di voto si svolgono con le stesse modalità organizzative del

inidoneità del piano a conseguire gli obiettivi prefissati», in *Ius Crisi d'impresa*, 25 giugno 2024, con nota di F. TAMBORRINO; vedasi anche Tribunale di Modena, 25 agosto 2023.

³⁴ R. RUOCCO - A. TURCHI, *Il ruolo del commissario giudiziale nel PRO: un tentativo di analisi differenziale con il concordato preventivo*, op. cit.

³⁵ Tribunale di Prato, 7 giugno 2023; nello stesso senso Tribunale di Modena 26 luglio 2023; Tribunale di Modena 3 luglio 2024, Tribunale di Bergamo, sez. II, 26.1.2022 che ha ritenuto di abbreviare di trenta giorni il termine già concesso in sede di ricorso per concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l.f. per il deposito del piano e della documentazione, e ciò a fronte di una serie di criticità di particolare rilievo, tra le quali la mancata restituzione di pagamenti non autorizzati, e ha altresì: i) disposto che il commissario giudiziale esprima il proprio parere in ordine alla natura ordinaria o straordinaria della vendita del magazzino nonché sulla chiusura dell'attività; ii) dichiarato l'inammissibilità della richiesta di autorizzazione al pagamento di commissioni bancarie relative al periodo anteriore alla apertura del concorso tra i creditori», in www.ilcaso.it, 2022.

³⁶ Per la corretta formazione delle classi in base a interessi e posizione giuridiche omogenee si segnala, Cass. civ., 16 aprile 2018, n. 9378, in *Il Fallimento*, 2018, 12, 1415 con nota di F. ROLFI.

³⁷ Art. art. 64-bis, quarto comma, CCII.



concordato preventivo e il voto viene espresso tenendo conto di quanto dichiarato dal commissario nella relazione ex art. 105 CCII.

Tutto ciò posto, con riguardo al contenuto della relazione del commissario giudiziale, si ritiene che lo stesso sia chiamato a esprimere un proprio giudizio anche in relazione alle utilità apportabili nell'ipotesi di liquidazione giudiziale; il giudizio che egli sarà chiamato a esprimere, a tal proposito, assume particolare importanza dato che dallo stesso dipende la tutela della quale possono avvalersi i creditori dissenzienti ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 64-*bis* CCII.

È doveroso precisare come, nel Pro, non essendo richiesto all'attestatore di pronunciarsi sulla deteriorità del trattamento riservato ai creditori, soprattutto ai fini di un'informativa completa dei creditori, la relazione del commissario giudiziale debba anche prevedere una simulazione di quanto loro riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale; fra l'altro, dall'esito di tale simulazione, il debitore potrebbe anche ottenere informazioni preziose, come la possibile non approvazione del piano da parte di tutte le classi, decidendo, in tal caso, di optare per la conversione in concordato preventivo, avvalendosi della possibilità prevista dall'art. 64-*quater* CCII.

Inoltre, in virtù del rinvio dell'art. 64-*bis* all'art. 92 CCII è prevista la possibilità che il commissario possa svolgere attività di supporto in favore del debitore. Si precisa, infatti, che nel caso in cui il debitore abbia optato per la presentazione di una domanda con riserva, l'art. 92, comma 3, CCII prevede che «*Nel concordato in continuità aziendale, nel termine concesso ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), il commissario giudiziale, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, affianca il debitore ed i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione. Nel concordato in continuità aziendale il commissario giudiziale può affiancare il debitore e i creditori anche nella negoziazione di eventuali modifiche del piano o della proposta*».

5. Il professionista indipendente: requisiti per la nomina e contenuto dell'attestazione

Il professionista indipendente è colui che, ai sensi del comma terzo dell'art. 64-*bis* CCII, attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano³⁸.

³⁸ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. o) è «incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni di essa».



Quando il legislatore fa riferimento, nel definire la qualità del professionista, al principio di indipendenza utilizza un concetto evanescente e astratto, al fine di garantire la terzietà nello svolgimento dell'incarico che lo stesso è chiamato a svolgere, mentre, in realtà tale principio include competenze e qualità deontologiche che si rivelano indispensabili per garantirla³⁹.

Per ricevere l'incarico, il professionista indipendente deve essere iscritto nell'elenco⁴⁰ dei gestori della crisi e dell'insolvenza delle imprese nonché nel registro dei revisori legali.

Il professionista indipendente deve essere in possesso, anche, dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c. che disciplina le cause di decadenza ed ineleggibilità dei sindaci. Pertanto, non potranno essere nominati professionisti indipendenti, e al pari dei soggetti che svolgono la carica di sindaci se eletti decadono dall'ufficio «a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da queste controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da queste controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che compromettano l'indipendenza».

Per quanto riguarda coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. il riferimento è all'interdetto, all'inabilitato ed al fallito (*rectius*, al soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale) ed al condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi e fra tali soggetti, inoltre, va incluso – fra coloro che non possono ricevere l'incarico – anche il minore di età.

Relativamente ai soggetti legati da vincoli di parentela e affinità che non possono essere officiati, tenendo conto che l'art. 2399 c.c. omette ogni riferimento ai familiari di fatto, e quindi ai conviventi *more uxorio*, in giurisprudenza ha trovato spazio un'interpretazione estensiva di tale norma che include la convivenza *more uxorio* fra uno dei sindaci e uno degli amministratori della società fra le situazioni che possono compromettere l'indipendenza del sindaco (e quindi del professionista indipendente)⁴¹.

³⁹ C. AVOLIO, *Sub art. 2*, in *Commentario breve alle leggi sulla crisi di impresa e dell'insolvenza*, MAFFEI ALBERTI - SPERANZIN (diretto da), 2025, 37.

⁴⁰ Il correttivo *bis* ha sostituito l'«Albo» con l'«Elenco»; la sostituzione non è solo un cambiamento lessicale, ma riflette una scelta sistematica e funzionale del legislatore in linea con le finalità del nuovo impianto normativo. Il termine «albo» richiama tradizionalmente l'iscrizione ad un ordine professionale o ad una categoria regolamentata (es. albo degli avvocati, dei commercialisti, ecc.). L'elenco, invece, ha un'impostazione più funzionale che ordinistica: si tratta di un registro previsto dalla legge per assolvere a specifici compiti, senza che l'appartenenza a un albo professionale sia di per sé sufficiente o necessaria. Tale elenco, come sancito dall'art. 2, comma 1, lett. n) CCII, è istituito presso il Ministero della Giustizia ed è previsto per i soggetti che su incarico del giudice «svolgono, anche in forma associata o societaria, funzione di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti dal presente codice».

⁴¹ Tribunale di Roma, 8 gennaio 2014 secondo il quale: «[...] Deve ritenersi possibile una interpretazione estensiva dell'art. 2399 c.c. che consenta l'applicazione di essa anche a rapporti familiari di fatto e, in particolare, a eventuali rapporti di convivenza *more uxorio* di uno dei sindaci con uno degli amministratori della società e ciò sulla base della considerazione



Per quanto riguarda i rapporti ai quali fa riferimento l'art. 2, comma primo, lett. o) n. 3⁴², il professionista indipendente non può essere legato all'impresa o alle altre parti da rapporti di natura personale⁴³ o professionale tali da compromettere l'indipendenza del giudizio⁴⁴.

Riguardo al ruolo svolto dal professionista indipendente nell'ambito del Pro, quest'ultimo deve intervenire non solo per l'attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano, ma alla luce del nuovo comma 1-*bis* introdotto dal decreto correttivo all'art. 64-*bis*, anche quando, prima della presentazione della domanda di omologazione del piano, il debitore proponga «il pagamento parziale o dilazionato dei debiti e dei contributi amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori». Ove il debitore decida di avvalersi di tale facoltà, non prevista come testé detto dall'originaria formulazione della norma, alla proposta deve essere allegata una relazione del professionista indipendente che, oltre ad attestare la veridicità dei dati aziendali, deve verificare che tali crediti non subiscano un trattamento peggiore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Rinviando per un'approfondita trattazione della materia ai *Principi di attestazione dei piani di risanamento*⁴⁵, relativamente al contenuto della relazione del professionista indipendente nel Pro, questi deve attestare la «veridicità dei dati aziendali» e con tale espressione si intende, quindi, non solo che i dati debbano essere conformi alle scritture contabili, ma è necessario che sia verificata l'esistenza effettiva, sia fattuale che giuridica, dei beni facenti parte dell'attivo patrimoniale e che, allo stesso tempo, sia stimato il valore reale degli stessi e l'ammontare complessivo delle obbligazioni contratte dal debitore; l'obiettivo dell'attestazione, infatti, è quello di evitare errori

che una tale convivenza costituisca comunque un "attentato" all'indipendenza del sindaco ben più grave rispetto, ad esempio, al rapporto di affinità che, invece, è ostativo all'assunzione della carica anche quando sia soltanto di quarto grado. Infatti, ritenere che, menzionando espressamente il rapporto di coniugio, il legislatore abbia inteso riferirsi anche a rapporti di convivenza *more uxorio*, non implica una applicazione analogica della norma di cui all'art. 2399 c.c. a fattispecie non previste, ma, più semplicemente, implica individuare quanto è già contenuto nella norma in coerenza con l'identità di *ratio* rispetto a quanto espressamente previsto [...]. L'aspetto è trattato anche da CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, Norma 1.4., dicembre 2024.

⁴² C. BAUCO - E. DE MEDIO, *Il professionista indipendente*, in *I professionisti nella crisi d'impresa e nelle funzioni giudiziarie*, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 14 maggio 2025, 28.

⁴³ Riguardo ai rapporti di natura personale si segnala il decreto del Tribunale di Modena, 12 giugno 2013, che ha escluso l'indipendenza del professionista attestatore in virtù dei rapporti di ordine personale con il debitore derivanti dalla condivisione di spazi di lavoro; vedasi Cass. civ. 22 luglio 2024, n. 20059 per cui: «In tema di ammissibilità del concordato preventivo, il professionista designato ai sensi dell'art. 161, comma 3, l.f. non è in possesso dei requisiti di indipendenza ex artt. 67, comma 3, lett. d), l.f. e 2399 c.c., allorché abbia intrattenuto con il debitore un qualsivoglia rapporto, di durata o destinato a definirsi nel tempo di compimento di prestazione d'opera autonoma, sia in essere alla proposizione della domanda di concordato, sia esauritosi in epoca precedente, purché svoltosi nel quinquennio antecedente alla data di conferimento dell'incarico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che, circoscrivendo la presunzione di non indipendenza ai casi di attività continuativa svolta in favore dell'imprenditore istante, aveva ritenuto irrilevante l'incarico anteriormente conferito all'attestatore di redigere una perizia giurata, trattandosi di prestazione d'opera una tantum).» in *Il Fallimento*, 2024, 12, 1494, con nota di R. RANALLI. Sempre in tema di terzietà ed indipendenza dell'attestatore vedasi, Cass. civ., 12 gennaio 2017, n. 607.

⁴⁴ S. LEUZZI - M.R. SCHIERA, *Strumenti negoziali stragiudiziali: gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento*, in *Crisi d'impresa e procedure concorsuali*, O. CAGNASSO - L. PANZANI (diretto da), 2025, Tomo I, II edizione formato digitale, 1459.

⁴⁵ CNDCEC, *Principi di attestazione dei piani di risanamento*, versione 2024, par. 4, 37 e ss. I principi di attestazione sono stati pubblicati per la prima volta nel 2012 e aggiornati ripetutamente negli anni. L'ultima versione, integrata con le novità del Codice della crisi *ante* decreto correttivo, è stata pubblicata nel mese di maggio 2024.



rilevanti, in modo da predisporre un'informazione attendibile, certificando che i dati contenuti nel piano corrispondano a quelli presenti nelle scritture contabili⁴⁶.

Riguardo al significato da attribuire al concetto di «veridicità dei dati aziendali» utilizzato dal legislatore, si è avuto di puntualizzare da tempo che il medesimo non debba intendersi nel senso di verità oggettiva «quanto piuttosto nel senso che il processo di produzione dell'informazione economico-finanziaria si basi su un sistema amministrativo-contabile adeguato (cioè idoneo a contenere il rischio di errori rilevanti) e che i redattori dell'informazione operino con stime in modo corretto pervenendo a un'informazione attendibile e imparziale»⁴⁷.

In relazione, invece, alla «fattibilità del piano» la relazione deve verificare l'idoneità del programma presentato dall'impresa onde verificare se lo stesso possa agevolare, con elevata probabilità di successo, il superamento della crisi⁴⁸. Rinviano sempre ai *Principi di attestazione dei piani di risanamento* in ordine alla verifica sulla fattibilità del piano⁴⁹ può al riguardo osservarsi come si è ritenuto indispensabile che l'attestazione del professionista indipendente individui, in prima battuta, le cause della crisi d'impresa tenendo distinti i fattori endogeni e quelli esogeni⁵⁰. Infatti, proprio dalla valutazione dei fattori che hanno contribuito all'insorgere della crisi, l'attestatore potrà trarre elementi utili per stabilire se le manovre previste dal piano consentano di raggiungere l'obiettivo del risanamento. La valutazione della situazione iniziale in cui versa l'azienda, rappresenta, infatti, il punto di riferimento per tutte le valutazioni, positive o negative, che il professionista effettuerà nella relazione in modo da stabilire se il piano proposto dal debitore risulti o meno fattibile⁵¹.

⁴⁶ P.D. BELTRAMI - F. CARELLI, *Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione*, in www.ristrutturazioniazionali.ilcaso.it, 17 novembre 2022.

⁴⁷ CNDCEC, *Principi di attestazione dei piani di risanamento*, cit., par. 4.2.; A.I. BARATTI, *La verifica sulla veridicità dei dati aziendali nell'attestazione del professionista*, in www.dirittodellacrisi.it, 16 dicembre 2022; invece, sull'obbligo di verifica effettiva dei dati aziendali e non solo formale si segnala: Tribunale di Napoli, 4 dicembre 2012, che così dispone « [...] Il tribunale può e deve dichiarare inammissibile la proposta di concordato preventivo a corredo della quale sia stata presentata una relazione che, pur contenendo la formale attestazione della veridicità dei dati aziendali, debba considerarsi sostanzialmente incompleta e per questo inattendibile. Ciò verifica, tra le altre ipotesi, quando il professionista che redige la relazione che accompagna la domanda di concordato preventivo non abbia svolto una verifica puntuale ed analitica dei dati aziendali e delle scritture contabili».

⁴⁸ C. TRENTINI, *Il piano attestato di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, 2016, 62 ss.

⁴⁹ CNDCEC, *Principi di attestazione dei piani di risanamento*, cit. par. 6.

⁵⁰ Il punto è ben individuato nei *Principi di attestazione dei piani di risanamento*, cit., par. 5.

⁵¹ S. LEUZZI - M.R. SCHIERA, *Strumenti negoziali stragiudiziali: gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento*, op. cit., 1461.



6. Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e la sua possibile finalità (solo di continuità aziendale o, anche, liquidatoria?): una questione spinosa

Il Pro ha dato vita, fin dal suo avvento, a un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale, non ancora sopito, generato dal dubbio se il debitore, tramite l'accesso a tale strumento, possa perseguire solo la continuità aziendale o anche la finalità liquidatoria⁵².

Al fine di tentare di offrire una risposta a tale dubbio è indispensabile soffermarsi sul confronto fra quanto stabilito dall'originaria versione del nono comma dell'art. 64-*bis* CCII e l'attuale testo normativo modificato dal decreto correttivo, in modo da comprendere le ragioni che hanno indotto, in primo luogo la dottrina e, successivamente la giurisprudenza, a propendere per una tesi piuttosto che per l'altra.

Prima delle modifiche apportate dal decreto correttivo, secondo parte della dottrina, la finalità liquidatoria del Pro si basava prevalentemente sul rinvio: i) del nono comma dell'art. 64-*bis* all'art. 84, comma ottavo, che così recitava «Quando il piano prevede la liquidazione del patrimonio o la cessione dell'azienda [...]» (comma abrogato e trasfuso nell'attuale art. 114-*bis* e quindi, oggi, inapplicabile al Pro); nonché ii) all'art. 87 primo e secondo comma⁵³. Invece, su un versante completamente opposto si collocava l'orientamento di chi aderiva a un'interpretazione restrittiva della norma negando che il piano potesse perseguire finalità liquidatorie e ritenendo che, alla luce delle indicazioni previste dalla Direttiva *Insolvency*, il Pro avrebbe dovuto perseguire esclusivamente il risanamento dell'impresa e la continuità aziendale⁵⁴.

⁵² Vedasi sul tema: F. GRIECO, *La deroga alla par condicio nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione*, op. cit., 172.

⁵³ Prima delle modifiche apportate dal correttivo *bis* fra i sostenitori del piano con finalità liquidatorie vedasi: M. FABIANI - G.B. NARDECCHIA, *sub art. 64-bis*, in *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza* - Formulario commentato, 2023, 707, ad avviso dei quali «[...] la possibilità che possa prevedersi una fase puramente liquidatoria sarebbe confermata non soltanto dal rinvio operato all'art. 87, comma 1, CCII, ma anche da quello riguardante l'art. 84, comma 8, CCII» ove segnatamente si allude alla possibilità della nomina di un liquidatore giudiziale e facendosi viceversa notare che l'omesso richiamo all'art. 114 CCII varrebbe soltanto a significare che, in quel contesto, «il liquidatore non sia vincolato alle più rigide modalità di vendita previste per il concordato preventivo e quindi, per rimando, per la liquidazione giudiziale». Dello stesso avviso S. AMBROSINI, *Sub artt. 64-bis-64-ter e 64-quater*, in *Commentario breve alle leggi sulla crisi di impresa e dell'insolvenza*, MAFFEI ALBERTI (a cura di), 2023, p. 460. In giurisprudenza, fra i provvedimenti che, prima delle modifiche apportate al nono comma dell'art. 64-*bis* CCII, ritenevano fattibile la finalità liquidatorie, si segnala: Tribunale di Roma, 3 luglio 2024, secondo cui «Il Piano di Ristrutturazione soggetto ad Omologazione (c.d. PRO) non è incompatibile con un piano di natura meramente liquidatoria, atteso l'espresso richiamo contenuto nell'ultimo comma dell'art. 64-*bis* CCII al disposto dell'art. 84, comma 8, CCII, che si riferisce esclusivamente al concordato di natura liquidatoria, e al disposto del primo comma dell'art. 87 CCII, che si riferisce al contenuto del piano sia che abbia natura liquidatoria sia che sia fondato sulla continuità, e, alla lett. d) prevede che la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti possa essere perseguita con «qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni [...] oltre che dall'assenza di qualsiasi previsione che limiti l'applicazione del piano omologato alle sole ipotesi in cui la ristrutturazione del debito sia perseguita attraverso la continuità dell'attività di impresa» in www.ristrutturazioniazionali.ilcaso.it, 21 luglio 2024.

⁵⁴ In senso contrario alla finalità liquidatoria del Pro sin dalla sua introduzione vedasi: L. PANZANI, *Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione*, in www.ristrutturazioniazionali.ilcaso.it, 2022, 2 ss.; G. BOZZA, *Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione*, in www.dirittodellacrisi.it, 7 giugno 2022, 6.



Inoltre, prima dell'avvento del decreto correttivo, si riteneva che la finalità liquidatoria del Pro fosse smentita anche dal rinvio del nono comma della norma in commento all'art. 94-*bis* CCII, ossia a una disposizione che fa riferimento al concordato in continuità aziendale⁵⁵; anche questa interpretazione è stata, però, criticata da chi ha puntualizzato che il riferimento alle norme del codice della crisi che fanno espresso riferimento alla continuità aziendale non può considerarsi una ragione valida per escludere radicalmente la finalità liquidatoria del Pro, anche perché le stesse risultano applicabili «in quanto compatibili»⁵⁶.

Dopo l'avvento del decreto correttivo, alla luce delle modifiche apportate all'art. 64-*bis* e in particolare al nono comma, in un primo momento la dottrina ha ritenuto che la questione della finalità liquidatoria del Pro poteva considerarsi superata, fondando tale opinione sul presupposto che rispetto al testo originario – in cui si faceva riferimento alle norme inapplicabili al Pro con l'inciso “*ad eccezione delle disposizioni di cui agli art. 112 e 114*” – la nuova norma ritiene inapplicabili le «disposizioni di cui agli artt. 112 e 114-*bis* di cui al capo I del titolo VI del presente codice».

A tal riguardo, tuttavia, occorre effettuare alcune precisazioni soffermandosi proprio sulle norme attualmente applicabili al Pro, in quanto compatibili, nonché su quelle la cui applicabilità è stata radicalmente esclusa.

Se in occasione del decreto correttivo il legislatore «avesse incluso l'art. 114-*bis* CCII fra le norme applicabili al piano di ristrutturazione, avrebbe sgombrato il capo da qualsiasi dubbio, stabilendo che lo strumento in esame avrebbe potuto e dovuto perseguire, in futuro, solo la continuità aziendale»⁵⁷. Ma il legislatore non ha effettuato tale scelta e, conseguentemente, occorre chiarire quali siano attualmente le norme applicabili al Pro, anche in considerazione delle indicazioni contenute nella Relazione illustrativa al decreto correttivo.

Come appena evidenziato, il testo originario del nono comma dell'art. 64-*bis* CCII menzionava fra le norme inapplicabili al Pro le disposizioni previste dagli articoli 112 e 114, le quali disciplinavano rispettivamente il “*Giudizio di omologazione*” e la “*Cessione dei beni*”⁵⁸.

Il confronto del nono comma dell'art. 64-*bis* CCII, prima e dopo le modifiche apportate dal decreto correttivo, agevola le riflessioni che ne scaturiscono.

La Relazione Illustrativa del decreto correttivo dichiara che nella disciplina previgente «Il richiamo all'art. 114 quindi – che ha fatto dubitare della natura dello strumento e della possibilità di utilizzarlo anche con finalità meramente liquidatorie – è stato sostituito dal richiamo all'art. 114-*bis* [...]»;

⁵⁵ Vedasi la ricostruzione effettuata da F. GRIECO, *La deroga alla par condicio creditorum nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione*, op. cit., 174 ss.

⁵⁶ S. AMBROSINI, *Piano di ristrutturazione omologato (parte prima): presupposti, requisiti, ambito di applicazione, gestione dell'impresa. E una non lieve criticità*, in www.ristrutturazioniaziedali.ilcaso.it, 19 agosto 2022, 6; dello stesso avviso vedasi in giurisprudenza: Tribunale di Vicenza, 17 febbraio 2023, con nota di G. LENER - A. L. BOTTAI, *Prime applicazioni del Pro: la realtà supera le attese*, in www.dirittodellacrisi.it, 28 marzo 2023; Tribunale di Mantova, 24 ottobre 2023, Tribunale di Roma 3 luglio 2024, cit.

⁵⁷ F. GRIECO, *La deroga alla par condicio nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione*, op. cit., 177 ss.

⁵⁸ Dopo il decreto correttivo è, anche, mutata la rubrica dell'art. 114 che attualmente è intitolata “*Disposizioni sulla liquidazione nel concordato liquidatorio*”.



peccato, però, che la Relazione omette di specificare che l'art. 114 figurava incontrovertibilmente fra le norme inapplicabili al Pro e che l'art. 114-*bis* è una norma attualmente non applicabile.

Quindi, restando fedeli alla sola interpretazione letterale della norma (art. 64-*bis*, comma nono), pur tenendo conto di quanto evidenziato nella Relazione Illustrativa del decreto correttivo, il fatto di continuare a richiamare norme compatibili con la finalità liquidatoria del Pro trova indiscutibilmente riscontro nell'attuale testo normativo.

Infatti, l'art. 64-*bis* nell'elencare le norme che, in quanto compatibili, trovano applicazione nella disciplina di tale strumento fa riferimento alle disposizioni di cui alle «sezioni IV e VI, del capo III del Titolo IV».

Dunque, nella sezione VI del capo III del Titolo IV, fra le disposizioni attualmente applicabili al Pro, si colloca il già citato art. 114, rientrando a pieno titolo fra le norme applicabili «in quanto compatibili».

Se questa scelta del legislatore sia stata voluta o frutto di un rinvio involontario non è dato concluderlo con certezza; l'unica cosa certa è rappresentata dal fatto che, figurando l'art. 114 CCII fra le norme applicabili al Pro, esso non può essere ignorato dall'interprete.

Sulla base di tale interpretazione, la giurisprudenza di merito ha precisato che la finalità liquidatoria del Pro trova conferma proprio nel rinvio all'art. 114 CCII ritenendo pertanto ammissibile una proposta liquidatoria⁵⁹. In tal modo, i giudici ravvisano proprio nel richiamo all'art. 114 «il superamento di tutti quei dubbi che, invece, parte della dottrina aveva sollevato circa l'ammissibilità di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione di natura eminentemente liquidatoria nel vigore della precedente formulazione dell'art. 64-*bis*»⁶⁰.

Di contro, però, la compatibilità con le norme del concordato preventivo era stata presa in considerazione dalla Relazione Illustrativa del decreto correttivo, che, analizzando l'art. 17 dello schema di tale decreto contenente, al primo comma, lett. d), le modifiche apportate all'art. 64-*bis* comma nono, evidenziava che la «modifica del richiamo delle disposizioni del concordato preventivo applicabili nei casi in cui vi siano operazioni di liquidazione da porre in essere in esecuzione del piano o per il buon esito della ristrutturazione (operazioni compatibili con la natura dello strumento il cui piano, pur se finalizzato alla continuità aziendale, potrebbe prevedere la liquidazione di beni non necessari per lo svolgimento dell'attività caratteristica del debitore o della stessa azienda, o di un ramo d'azienda, purché in esercizio)». Siffatta Relazione, però, lascia aperta la possibilità solo a operazioni di liquidazione parziali, cioè relative a beni non strumentali alla prosecuzione aziendale, prevedendo di fatto solo la continuità dell'attività.

⁵⁹ Tribunale di Milano, 9 novembre 2024, est. S. ROSSETTI, secondo cui: «Alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. decreto correttivo) all'art. 64-*bis* CCII, deve ritenersi ammissibile un piano di ristrutturazione (PRO) di natura eminentemente liquidatoria dove all'attività di liquidazione degli assets trova applicazione l'immanente principio della competitività delle vendite nelle procedure concorsuali, come confermato dal richiamo operato dall'art. 64-*bis* CCII agli artt. 91 e 114 CCII».

⁶⁰ S. PACCHI - L. JEANTET, *Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (CCII)*, in *Jus Crisi d'impresa*, 29 aprile 2025.



È anche sulla base di tali considerazioni che, recente giurisprudenza di merito⁶¹, interpretando letteralmente quanto sostenuto dalla Relazione Illustrativa, approda a conclusioni diametralmente opposte rispetto all'orientamento finora registrato, discostandosi, in modo netto, dalle motivazioni alla base dei provvedimenti prima citati, sia anteriori⁶² che successivi al decreto correttivo⁶³, che avevano stabilito inequivocabilmente la finalità, anche, liquidatoria del Pro.

Una decisione del tribunale di Roma, con una inaspettata inversione di tendenza, ha ritenuto inammissibile la domanda di omologazione di un piano avente contenuto meramente liquidatorio, considerato che tanto la Direttiva *Insolvency* quanto il relativo decreto di attuazione (d.lgs. 83/2022) nonché la già citata Relazione illustrativa del decreto correttivo classificano il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione come uno strumento «che ha la funzione di favorire la ristrutturazione delle imprese risanabili, con continuazione dell'attività sia diretta che indiretta, mediante un procedimento meno formalizzato e caratterizzato da minori controlli e con la predisposizione di un piano esentato dal rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione».

Muovendo da tale assunto, non potendosi ignorare che la funzione primaria di un Pro sia quella di prevedere la continuità aziendale (diretta o indiretta), il provvedimento limita inaspettatamente la portata del rinvio dell'art. 64-*bis* (comma nono) all'art. 114 CCII ammettendo che il piano possa prevedere la sola cessione degli *asset* non funzionali (*ergo*, solo la liquidazione parziale) e puntualizzando che l'applicabilità di quest'ultima norma deve essere limitata, dato che, ove ricorra tale ipotesi, il tribunale «debba» procedere alla nomina di uno o più liquidatori applicando la disciplina del solo art. 114 e non quella dell'art. 114-*bis* (che il decreto correttivo colloca fra le disposizioni inapplicabili).

In realtà, a parere di chi scrive, come già puntualizzato in precedenza facendo leva anche su quanto ampiamente precisato dalla dottrina⁶⁴, l'interpretazione sembrerebbe discostarsi dall'intenzione del legislatore, secondo cui il rinvio alle norme del concordato preventivo – che disciplinano la continuità aziendale – non può considerarsi l'unica ragione che giustifica l'inammissibilità della finalità liquidatoria del Pro, anche perché, come precisa l'art. 64-*bis*, le stesse sono applicabili al piano «in quanto compatibili» e la loro compatibilità – soprattutto alla luce del fatto che nell'ordito del codice della crisi non vi è nessuna norma che escluda chiaramente la finalità liquidatoria di tale strumento – va sempre valutata in relazione al contenuto del piano, tanto nel caso in cui persegua la continuità aziendale (diretta o indiretta), quanto nel caso in cui lo stesso abbia solo natura eminentemente liquidatoria⁶⁵.

⁶¹ Tribunale di Roma, 25 marzo 2025, est. Cottone.

⁶² Tribunale di Vicenza 17 febbraio 2023, cit.; Tribunale di Roma 3 luglio 2024, cit., ove è bene ricordare che proprio in ragione dell'originaria versione del nono comma dell'art. 64-*bis*, che rinviava all'art. 84, ottavo comma, e all'art. 87, primo comma (rinvio ancora oggi presente nell'attuale testo della norma) il provvedimento ha ribadito che il Pro possa avere natura meramente liquidatoria.

⁶³ Tribunale di Milano, 9 novembre 2024, cit.

⁶⁴ S. AMBROSINI, *Piano di ristrutturazione omologato (parte prima): presupposti, requisiti, ambito di applicazione, gestione dell'impresa. E una non lieve criticità*, op. cit., 6 ss.

⁶⁵ Tribunale di Milano, 9 novembre 2024, cit., per il quale: «Alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. decreto correttivo) all'art. 64-*bis* CCII, deve ritenersi ammissibile un piano di ristrutturazione (PRO) di



Relativamente al contenuto dell'art. 114, al quale rinvia il nono comma dell'art. 64-*bis*, il provvedimento del tribunale romano ignora un aspetto rilevante e cioè che questa disposizione fa riferimento alla liquidazione nel concordato liquidatorio rivelandosi compatibile tanto con una liquidazione parziale, che può avvenire parallelamente alla continuazione dell'impresa, quanto con una liquidazione atomistica. Tale norma conferma la naturale attitudine del Pro a soddisfare i creditori ricorrendo, anche, alla integrale liquidazione degli attivi, non potendo essere accolta un'interpretazione limitativa che induca ad ammettere le sole ipotesi di liquidazione parziale.

Fra le ragioni, inoltre, che, nel provvedimento appena citato, depongono a favore di un piano di ristrutturazione esclusivamente «in continuità» vengono collocati anche: i) il richiamo al valore generato dal piano contenuto nel primo comma dell'art. 64-*bis*; ii) quanto stabilito dal comma quinto della stessa norma che stabilisce che l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa; iii) il richiamo all'art. 94-*bis*, 95 e 97 CCII che disciplinerebbero i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale; iv) la scomparsa del riferimento nel nono comma dell'art. 64-*bis* all'art. 84 ottavo comma, dopo le modifiche apportate dal decreto correttivo (l'ottavo comma di quest'ultima norma è stato trasfuso, come testé detto, nel primo comma dell'attuale art. 114-*bis* che figura fra le disposizioni inapplicabili al Pro); v) la possibile elusione della norma di cui all'art. 84, comma quarto CCII, relativa al concordato preventivo liquidatorio, che prevede l'obbligo del soddisfacimento del 20% dei creditori chirografari e dei privilegiati degradati a chirografo e dell'apporto di finanza esterna che incrementi di almeno il 10% l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda⁶⁶.

In particolare, utilizzando il medesimo ordine cronologico sopra riportato, con riferimento alle conclusioni formulate dal tribunale capitolino, si rappresenta che: i) con riguardo al valore generato dal piano, il medesimo può sussistere sia nell'ambito di un piano in continuità aziendale che in un piano liquidatorio; inoltre, è stato correttamente sostenuto che «la genericità dell'espressione “valore generato dal piano”, che sembra appunto potersi fondare (anche soltanto) sulla dismissione dei cespiti aziendali [...]», è avvalorata «inoltre dal richiamo al comma 1 dell'art. 87 in tema di contenuto del piano di concordato, la cui lett. d) parla testualmente di “modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni”»⁶⁷.

natura eminentemente liquidatoria dove all'attività di liquidazione degli assets trova applicazione l'immanente principio della competitività delle vendite nelle procedure concorsuali, come confermato dal richiamo operato dall'art. 64-*bis* CCII agli artt. 91 e 114 CCII».

⁶⁶ Vi è da aggiungere che nel provvedimento del tribunale romano un peso rilevante, per la mancata omologa del piano di ristrutturazione, ha avuto anche: i) l'incompletezza della documentazione prevista dall'art. 39 CCII, ii) l'inidoneità dell'attestazione relativa alla veridicità dei dati aziendali e soprattutto; iii) il non corretto meccanismo di formazione della classi (essendo state previste solo due classi di cui una di creditori non votanti perché privilegiati e soddisfatti integralmente, mentre l'altra ha accorpato indistintamente tutti gli altri creditori «senza puntuale indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei crediti e degli interessi utilizzati in ciascuna classe»).

⁶⁷ S. AMBROSINI, *Sub art. 64-bis*, in *Commentario breve alle leggi sulla crisi di impresa e dell'insolvenza*, MAFFEI ALBERTI - SPERANZIN (diretto da), 2025, 456 ss.; secondo I. PAGNI - M. FABIANI, *Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione*, in *Il Fallimento*, 2022, 1031, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione può avere finalità conservative del valore, oppure finalità liquidatorie e di dismissione dei cespiti e dell'attività: con la precisazione, verosimilmente collegata



Con riguardo, poi, ii) alla gestione totalitaria prevista, dall'art. 64, comma quinto CCII, in capo all'imprenditore, la conclusione non sembra cogliere nel segno, poiché anche l'art. 94 CCII (non richiamato dall'art. 64-bis, comma nono) risulta applicabile anche al concordato liquidatorio stabilendo che l'imprenditore conserva la gestione aziendale sotto il controllo del commissario giudiziale, ma, come osservato, se la reale volontà del legislatore fosse stata in senso limitativo, sarebbe stato assai agevole parlare espressamente di piano in continuità⁶⁸. Anche con riferimento iii) ai contratti pendenti va evidenziato che, eccetto il richiamo all'art. 94-bis (norma speciale disciplinante i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale), gli artt. 95 e 97 CCII disciplinano i contratti pendenti sia nel piano in continuità che in quello liquidatorio; e infatti l'art. 95, comma secondo, ultimo periodo, specifica espressamente l'applicabilità di tale norma anche al concordato liquidatorio, purché l'attestatore dichiari che la continuazione (di quel contratto) sia necessaria per la migliore liquidazione del patrimonio. Mentre, relativamente ai contratti pendenti di cui all'art. 97 CCII, cioè quelli ancora ineseguiti integralmente o parzialmente da entrambe le parti al momento del deposito della domanda di accesso al piano di ristrutturazione, sussiste la prosecuzione del rapporto contrattuale senza produrre come effetto l'immediata esigibilità dei crediti, a differenza di quanto previsto dall'art. 100 CCII, norma alla quale non rinvia l'art. 64-bis, comma nono, ove è previsto che il debitore, nel concordato in continuità aziendale, può chiedere al tribunale di essere autorizzato al pagamento di crediti anteriori per la prestazioni di beni o servizi aventi scadenza successiva all'apertura della procedura⁶⁹.

Relativamente iv) alla scomparsa dell'ottavo comma dell'art. 84 dal richiamo espresso di cui all'art. 64-bis nono comma, a seguito del decreto correttivo, il problema non sussiste poiché da un lato vi è l'espresso richiamo all'art. 87 (che non pone limiti all'applicabilità del Pro anche per la finalità liquidatoria) e in particolare al primo comma, lett. d), il quale prevede la possibilità di ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti «con qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni». Infine, v) la presunta elusione dell'art. 84, quarto comma CCII appare non contestualizzata per un duplice motivo: da un lato, non esiste l'espresso richiamo dell'art. 64-bis a tale norma e, dall'altro lato, la mancata previsione di tali soglie viene compensata dall'obbligo nel Pro di raggiungimento dell'unanimità delle classi per ottenere la conseguente omologazione.

La questione sulle finalità del PRO appare, per ora, lontana da soluzione.

all'espressione «valore generato dal piano», che il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione che si regge su un piano di liquidazione non potrà aspirare alla ristrutturazione trasversale, limitata ai concordati preventivi con piani di continuità.

⁶⁸ S. AMBROSINI, *Sub art. 64-bis*, op. cit.

⁶⁹ F. GRIECO, *La deroga alla par condicio nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione*, op. cit., 115.

